

**ATTO N. 1546/BIS**

---

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente**  
**SANITÀ E SERVIZI SOCIALI**

*Relatore Consigliere Stefano Pastorelli*

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno*

**SULLA**


***P***roposta di legge

*“Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14  
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma  
e per il prelievo venatorio)”*

-----

*Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 27 aprile 2023*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 maggio 2023*




COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 9 marzo 2023:

- ha esaminato, in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'ATTO N. 1546 "Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";
- ha approvato a maggioranza l'emendamento presentato in sostituzione dell'unico articolo dell'atto 1546 (Prot. n. 20230001813 del 10/03/2023);
- ha chiesto a maggioranza, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000, alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare i contenuti della Relazione tecnica dell'atto come emendato.


Si comunica altresì che la III Commissione consiliare nella seduta tenutasi il 27 aprile 2023:

- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., (nota prot. n. 20230002924 del 27 aprile 2023), con allegata la Relazione tecnica integrata, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000;
- ha deliberato a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti i n. 2 articoli di cui consta la proposta di legge, così come emendata nella seduta del 9 marzo 2023, nonché la Relazione tecnica allegata;
- ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27,



comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Consigliere Stefano Pastorelli.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli, Fioroni e Mancini: “Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 17 novembre 2022 e assegnata, in pari data, per competenza alla III Commissione Consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1546);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO l'emendamento presentato in III Commissione consiliare permanente e approvato a maggioranza nella seduta tenutasi il 9 marzo 2023;

VISTO che la III Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta tenutasi il 9 marzo 2023 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica dell'atto come emendato, ai sensi dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, con cui allega la Relazione tecnica integrata, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.;

VISTA la proposta di legge di iniziativa consiliare “Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, composta da n. 2 articoli approvati a maggioranza dalla III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 1546/BIS), unitamente alla Relazione tecnica verificata positivamente ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 13/2000;

UDITA la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno dal Consigliere Stefano Pastorelli;

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;



con voto finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti


***DELIBERA***

- di approvare la legge regionale concernente: “*Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI PASTORELLI, FIORONI E MANCINI	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
	<b>(Modificazione ed integrazione all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))</b>
1. <del>Il</del> comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è <del>sostituito dal seguente:</del> <del>“6. L'autorizzazione per l'appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione Provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida per sei anni ed è rinnovabile su richiesta scritta degli stessi, da presentarsi nel periodo che va dal 1° Febbraio al 30 Aprile di ogni anno. Altresi, le domande di nuova autorizzazione dovranno essere presentate nel periodo compreso dal 1° Maggio al 30 Giugno di ogni anno.”.</del>	1. <b>Al</b> comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), <b>le parole: “è valida per tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “è valida fino ad un massimo di sei anni” ed è aggiunto dopo il secondo periodo il seguente: “La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale.”.</b>
	<b>Art. 2 (Entrata in vigore)</b>
	<b>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</b>

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Flussi documentali” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;



- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Flussi documentali”.